

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI, MARINI, MONTANI O TERMALI,
PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO IN FAVORE DEGLI ANZIANI.

ART.1

L'Amministrazione Comunale, in esecuzione della L.R.6.5.81, n°87 e del relativo decreto 26.7.82 con cui è stato approvato lo schema tipo di regolamento per la organizzazione, la gestione e il funzionamento dei servizi a favore degli anziani, nonché alla predetta legge n°87/1981, può organizzare soggiorni climatici, marini, montani o termali e per attività ricreative, culturali e del tempo libero di svago e di vacanze in favore degli anziani che rientrino nei limiti annuali della fascia esente dei redditi ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche.

ART.2

La popolazione anziana sarà informata della località prescelta per il soggiorno della durata dello stesso e della data di partenza tramite manifesto diramato dal SINDACO di volta in volta.

Il numero dei soggiorni per ogni anno e dei partecipanti ad ogni soggiorno sarà stabilito di volta in volta dalla Giunta Municipale previo parere della Commissione Consultiva Comunale degli anziani.

ART.3

Resa nota la sede del soggiorno attraverso il bando di concorso, le domande degli anziani, debbono essere rivolte alternativamente in quella sede ove il richiedente può ricevere la prescritta cura termale e che ritiene più confacente al proprio stato di salute.

Se la scelta ricade su una località termale, deve essere allegata alla domanda, pena l'esclusione, l'autorizzazione alla cura rilasciata dall'USL competente per zona.

ART.4

Ai soggiorni possono essere ammessi un numero limitato di anziani che abbiano il reddito superiore alla fascia esente, a parziale carico del Comune. In tale caso la quota parte a carico del beneficiario sarà determinata dall'Amministrazione Comunale al momento dell'istituzione del servizio.

ART.5

Il richiedente deve essere completamente in grado di viaggiare da solo e godere autonomamente delle vacanze e pertanto non sono ammessi anziani non autosufficienti, anche se in compagnia dell'altro coniuge.

ART.6

Ad ogni soggiorno saranno ammessi almeno n.15 coppie di anziani tra coloro che hanno fatto richiesta specifica di volersi recare in vacanza solamente insieme all'altro coniuge.

Ai fini della formazione della graduatoria di quest'ultimi sarà considerata la media dei due redditi, i quali debbono essere entrambi entro i limiti di reddito della fascia esente specificato all'art.1.

Il limite di 15 coppie vale per gruppi di viaggio non inferiori a n°45 persone; per gruppi diversi il numero delle coppie sarà variato in proporzione.

Sarà data la precedenza agli anziani soli o in compagnia che fanno domanda di recarsi al soggiorno per la prima I° volta.

ART.7

L'anziano interessato al soggiorno, che abbia compiuto 60 anni se uomo e 55 se donna, deve presentare domanda in carta libera all'Ufficio attività sociali al Comune di Gibellina, allegando:

- certificato di situazione di famiglia;
- mod.101, 102,201 ecc. o certificazione sostitutiva tributaria
- certificato del medico di base in cui gli attesti l'autosufficienza dell'anziano e la capacità di viaggiare da solo su qualsiasi mezzo.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il reddito annuo percepito dall'intero nucleo familiare.
- autorizzazione dell'USL ad eseguire le cure termali quando è prescelta per il soggiorno una località di cure termali.

ART.8

Le domande saranno esaminate preventivamente dalla commissione consultiva comunale degli anziani, sentito il parere dell'Ufficio Attività Sociali, che può chiedere agli interessati ulteriore documentazione.

ART.9

Sulla base dei criteri adottati dalla Commissione di cui al precedente art.8, l'Ufficio Attività Sociali predispone apposito elenco, che dovrà essere approvato dalla Giunta Municipale, dal quale saranno chiamati in ordine di graduatoria per effettuare il soggiorno, il numero degli anziani previsto nel bando.

ART.10

Tutti gli ammessi al soggiorno saranno chiamati a firmare la scheda di adesione, in mancanza della quale saranno ritenuti rinunciatari.

ART.11

Coloro i quali, pur compresi nella graduatoria, intendono rinunciare al viaggio dopo aver firmato la scheda di adesione, debbono comunicare la loro decisione almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza.

ART.12

Durante il soggiorno gli anziani sono liberi di muoversi a loro piacimento dentro e fuori l'albergo e gli stabilimenti di cura, ma eventuali assenze prolungate e durante i pasti debbono essere preventivamente comunicate al capo gruppo. Durante le escursioni debbono stare tutti in gruppo ed osservare le prescrizioni e gli orari di volta in volta stabiliti. L'organizzazione viene sollevata da ogni responsabilità derivanti da allontanamenti ingiustificati e non autorizzati. Alle escursioni non si può rinunciare, salvo valido motivo giustificato e autorizzato dal parte del Capo Comitiva. I rifiuti non giustificati saranno annotati sulle schede e valutati nelle successive graduatorie.

ART.13

Ogni gruppo di anziani in soggiorno sarà accompagnato da personale dipendente o esterno specializzato, fra cui un assistente sanitario e un assistente sociale, in rapporto di una unità X10 partecipanti coordinati dal capo comitiva unitamente ad un amministratore.

Anche il personale che segue gli anziani al soggiorno dovrà essere assicurato.

Il tutto conformemente al regolamento regionale contenuto nel decreto 26.7.1982 ai punti 4/6, 5 e 7.



IL SINDACO
(Sen. Avv. *Lodovico Corrao*)

